

COMUNE DI SILVI

Provincia di Teramo

REPUBBLICA ITALIANA

ACCORDO DI PROGRAMMA

per attuazione di Programma Integrato di Intervento

Ex Art. 30/bis della L.R. 18/83 e s.m.i. e art. 11 Legge n. 241/1990

L'anno duemila_____ addì_____del mese di _____ (___/___/___) in SILVI, presso la Sede Municipale, avanti al sottoscritto Ufficiale Rogante Dottor _____, Segretario Generale del Comune di Silvi, competente a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera "c", del Decreto Legislativo n°267/18.06.2000, sono comparsi i Signori:

1. **Ing. Nazzareno Ferrante** nato a Castiglione M.R. il 14.12.1955 C.F.: FRR NZR 55T14 C316C nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo per la sua espressa qualifica ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";
2. **Dott. Sorricchio Guido**, nato a Atri (TE) il 22 febbraio 1954, C.F.: SRR GDU 54 B 22 A 488 A, residente in Silvi (TE) alla via Roma n. 200, in qualità di proprietario degli immobili siti nel Comune di Silvi – catasto foglio 16 p.lle 2118-2119-2186 e al foglio n. 19 p.lle 580-581, interessate dalla proposta di "Modifica al Programma Integrato di Intervento da attuarsi mediante Accordo Procedimentale in Variante alla Variante Generale al P.R.G. e al Piano Regionale Paesistico P.R.P., per la realizzazione di un edificio commerciale" ed allegato al

presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e che di seguito verrà chiamato per brevità anche “Proponente”;

PREMESSO che:

- con Delibera n. 128 del Consiglio Comunale in data 09.12.2013 sono stati, da ultimo, modificati i “Criteri per la costituzione e valutazione dei programmi Integrati di Intervento mediante lo strumento dell’Accordo Procedimentale di cui all’art. 11 L. 241/1990” , che di seguito verrà indicato per brevità come “Regolamento Accordi”;
- con Decreto del Sindaco prot. 36311 del 19.10.2016 sono stati nominati in qualità di membri del Nucleo Tecnico Esterno della Commissione per gli Accordi Procedimentali, l’Arch. Di Federico Antonino (tecnico) e l’Avv. Scaramazza Luciano (legale) ;
- la ditta proponente l’Accordo ha inoltrato, giusta nota prot. 5157 del 14.02.2018, istanza di modifica ad una precedente proposta di Programma Integrato di Intervento, da attuarsi mediante lo strumento dell’Accordo Procedimentale, con cui si richiede la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale previa approvazione di una specifica VARIANTE PUNTUALE sia alla Variante Generale al P.R.G. vigente, approvata con Delibera di C.C. n. 22 del 10.03.2017, sia al P.R.P. Piano Regionale Paesistico, come già previsto nella precedente proposta;
- la proposta di modifica dell’Accordo, confermando la vocazione edificatoria della precedente proposta, evidenzia una sostanziale riduzione della superficie edificabile da realizzare, essendo previsto un solo fabbricato a destinazione commerciale anziché due, nonchè la ridefinizione di un tratto della viabilità di previsione e la ricollocazione della previsione di “Zona F4 a Verde Naturale e Attrezzato” sul sito limitrofo, attualmente a destinazione agricola, di proprietà del proponente e già individuato come idoneo dall’esame della precedente proposta;

- la proposta di modifica dell'Accordo intende perseguire la finalità della riqualificazione urbana, nonché paesaggistica e ambientale, in corrispondenza di un'area di rilevanza strategica del territorio, in quanto ubicata in prossimità del centro urbano e in corrispondenza del crocevia tra i principali assi viari del territorio costituiti dalla Strada Statale 16 Adriatica e dalla Strada Ex Provinciale SP 553 per Atri, oltre a quella del miglioramento della qualità sociale, attraverso la realizzazione di strutture produttive private funzionali all'incremento dell'occupazione;

- con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 10.10.2018:**

- si è preso atto della relazione tecnica istruttoria preliminare della proposta di modifica all'Accordo Procedimentale prot. 16501 del 22.05.2018, redatta ai sensi di quanto disposto al punto 8 del richiamato Regolamento Accordi;
- si è preso atto altresì del Verbale della Commissione per gli Accordi Procedimentali (di seguito "Commissione") n. 01/2018 del 31.05.2018, con la quale la stessa ha esaminato la proposta di modifica in questione;
- che è stato dato avvio al procedimento di ammissibilità della proposta, secondo le procedure definite nel Regolamento Accordi di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 09.12.2013;

- è di interesse delle parti concludere l'accordo in argomento tramite la presentazione della documentazione inerente la fase II, prevista secondo quanto stabilito nel Regolamento Accordi di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 09.12.2013;

- sempre ai sensi del Regolamento Accordi, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 09.12.2013, ove nell'accordo sia prevista la variazione urbanistica della destinazione dell'area, è necessario ottenere l'assenso del

proponente e avviare le procedure per la Variante Puntuale agli strumenti urbanistici, con spese di progettazione per la redazione a proprio carico, e con stipula di specifico Protocollo di Intesa, come in argomento;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 11.11.2019, veniva approvato lo schema di Protocollo di Intesa di cui al punto precedente;

- in data 14 Novembre 2019 veniva sottoscritto il suddetto Protocollo di Intesa da parte del Proponente e del Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica, Ing. Nazzareno Ferrante, in nome e per conto del Comune;

- l'attuazione dell'accordo nel caso specifico risulta, dunque, subordinata alla approvazione di una Variante Puntuale allo strumento urbanistico vigente e al Piano Regionale Paesistico PRP, e propone il cambio di destinazione urbanistica dell'area da "Zona per campeggi, villaggi turistici, centri vacanze, attrezzature private per sport, tempo libero e ricreative", "Zona a Verde naturale e attrezzato – F4" e "Viabilità di previsione" a "Zona D1 – Zona Industriale esistente" e "Viabilità di previsione", con indice specifico di zona e con rilocalizzazione della destinazione a "Zona a Verde naturale e attrezzato – F4" su area agricola limitrofa di proprietà del proponente, come meglio indicato negli elaborati allegati al presente atto;

- ritenuto che, essendo una proposta riguardante un'area di importanza strategica per il territorio comunale, la Variante Puntuale necessaria all'attuazione dell'Accordo proposto, dovesse riguardare l'intera zona e non esclusivamente le aree di proprietà del proponente, in modo da garantire, sia un raccordo della viabilità esistente con quella di previsione sia la coerenza dell'intervento nell'ambito del nuovo assetto territoriale che lo stesso contribuirà a configurare;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ VENIVA APPROVATA LA VARIANTE PUNTUALE alla Variante Generale al P.R.G. e al

Piano Regionale Paesistico P.R.P., relativa all'Accordo Procedimentale in oggetto ,
la cui entrata in vigore è subordinata alla sottoscrizione del presente atto;

- come stabilito in sede di valutazione dell'interesse pubblico della proposta, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 10.10.2018 la percentuale minima da applicare sul plus valore per la determinazione del beneficio economico da corrispondere all'Ente deve essere pari al 18% (diciotto per cento);

- l'utilità pubblica della proposta consiste in:

a) Riqualficazione di un'area strategica del territorio mediante la predisposizione di specifica Variante Puntuale che interessi l'intera zona e non esclusivamente quella di proprietà del proponente, a cura e spese del proponente l'Accordo e secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;

b) Ricollocazione della porzione di superficie a destinazione "Zona F4 – Verde Naturale e Attrezzato", compresa nella zona interessata dalla proposta e oggetto di Variante Puntuale, su area limitrofa attualmente a destinazione "Zona Agricola – E1" e di proprietà del proponente l'accordo;

c) Corresponsione all'Ente del 18% del plus valore economico realizzato, come da conteggio riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 10.10.2018, pari a **€ 111.453,99**;

d) Cessione delle aree per standard e realizzazione diretta, a cura e spese del proponente l'accordo, delle opere di urbanizzazione primaria ivi previste, compresa la realizzazione di un tratto di viabilità di previsione, funzionale alla fruibilità del lotto edificatorio commerciale, ceduta gratuitamente all'Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra generalizzate, nel seguito del presente atto denominati “Comune” e “Proponente”

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il “Proponente” si impegna ad assumere tutti gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è vincolante e irrevocabile in solido per tutti i soggetti individuati nel presente atto sotto la dicitura “Proponente”, nonché per tutti i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali derivanti dal presente atto, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del “Comune”;
2. Ogni volta che nel presente atto appare la dicitura il “Proponente” si intendono automaticamente in ogni caso, sia che ciò venga espressamente richiamato o meno, in solido tra loro: i soggetti, diversi dal Comune, indicati nella premessa del presente atto, tutti i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il “Proponente” è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; pertanto in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree e dei lotti edificatori ricompresi nel perimetro oggetto dell'Accordo Procedimentale in questione, tutti gli oneri e gli obblighi assunti dal “Proponente” con la presente

convenzione, si trasferiscono in solido anche agli acquirenti, i quali assumono tali oneri e obblighi e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno nessuna efficacia nei confronti del Comune. A tal fine il “Proponente” si impegna ad inserire negli atti di trasferimento degli immobili rientranti nell’oggetto dell’accordo, tutte le clausole relative contenute nel presente atto, da riportare altresì nella nota di trascrizione al Pubblico Registro Immobiliare.

3. In caso di trasferimento delle aree e/o dei lotti edificatori ricompresi nell’Accordo oggetto della presente convenzione, in ogni caso le garanzie già prestate dal “Proponente” non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

4. La sottoscrizione del presente atto costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 - VALIDITA’ DELL’ACCORDO

1. L’Accordo Procedimentale in oggetto sarà valido per anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Atto, salvo proroghe e rinnovi per comprovati e validi motivi, da concedersi a giudizio del “Comune” previa approvazione della richiesta motivata di proroga o rinnovo da parte della Giunta Comunale;

1 bis. La sottoscrizione dell’Accordo Procedimentale avverrà a seguito dell’approvazione della relativa Variante Puntuale ma prima della sua entrata in vigore, mediante pubblicazione sul B.U.R.A. da effettuarsi al massimo entro 30 giorni dall’esecutività della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione;

2. eventuali Varianti al presente Accordo dovranno essere approvate con la medesima procedura attuata per il presente, anche ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento Accordi” Comunale di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 09.12.2013, in cui si tenga conto di quanto già realizzato;

3. entro il termine di cui al comma 1 il proponente dovrà aver ultimato tutti gli interventi relativi alle Opere di Urbanizzazione, ivi compresa il tratto della viabilità di previsione a proprio carico, ed all’edificazione previsti nel Programma Integrato di Intervento relativo al presente Accordo;

ART.4 - FINALITA’ E OBIETTIVI

1. Il presente Accordo, redatto ai sensi dell’art. 8/bis e 8/ter della L.R. 18/1983 e s.m.i., è finalizzato a definire gli obblighi del “Proponente” derivanti dall’attuazione del Programma Integrato di Intervento funzionale alla riqualificazione di un’area strategica del territorio, previa approvazione di specifica Variante Puntuale al PRG e al Piano Regionale Paesistico PRP che interessi l’intera zona, mediante la realizzazione di edilizia commerciale e la cessione al “Comune” di beni mobili ed immobili da destinare all’utilità pubblica;

2. L’utilità pubblica dell’Accordo in oggetto è stata determinata ai sensi di quanto stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 10.10.2018.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL PROPONENTE

1. il “Proponente” si obbliga e si impegna in solido per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a:

1. Attuare le previsioni contenute nel Programma Integrato di Intervento derivante dal presente Accordo ed a realizzare tutte le opere e gli interventi edilizi in esso previsti, in conformità alle norme, prescrizioni e modalità

previste nel presente atto, nonché in conformità alle previsioni progettuali contenute negli atti documentali ed elaborati grafici che costituiscono il suddetto Programma Integrato di Intervento, che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, salvo eventuali lievi adeguamenti riscontrati come necessari in fase esecutiva e preventivamente assentiti dal “Comune” al momento del rilascio dei necessari titoli abilitativi.

2. Individuare mediante opportuno frazionamento su terreni di proprietà del “Proponente”, diversi da quelli oggetto del presente Accordo, la quota di superficie necessaria alla rilocalizzazione dell’area a destinazione “Zona F4 – Verde Naturale e Attrezzato”, oggetto di Variante Puntuale, su area limitrofa attualmente a destinazione “Zona Agricola – E1” , come individuato negli elaborati allegati al presente .
3. Corrispondere all’Ente l’importo pari al 18% del plus valore economico realizzato, come da conteggio riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 10.10.2018, corrispondente a € **111.453,99** (centounadicimilaquattrocentocinquantatre/99) con le modalità previste dal “Regolamento Accordi” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 10.10.2013.
4. Cedere gratuitamente al “Comune” le aree necessarie per le urbanizzazioni primarie, ricomprese nel perimetro del Programma Integrato di Intervento e individuate nei relativi elaborati e catastalmente individuate, ivi compresa la porzione avente destinazione a “viabilità di previsione”, nonché le aree necessarie per gli allacci delle stesse alle reti urbane esistenti, secondo i tempi e le modalità stabilite ai successivi articoli.

5. Cedere gratuitamente aree o costituire, senza alcun corrispettivo, servitù di passaggio e di insistenza in favore degli Enti o Società preposti alla fornitura di pubblici servizi (energia elettrica, servizi telefonici, acqua, gas metano, etc.) su richiesta dei medesimi.
6. Realizzare ed eseguire direttamente a sua cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la realizzazione del tratto di viabilità di previsione, funzionale alla fruibilità del lotto edificatorio commerciale, e dei relativi allacci alle reti urbane esistenti nella zona o nelle immediate vicinanze.
7. Corrispondere al «Comune» il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, nonché il contributo commisurato al costo di costruzione, al momento del rilascio dei Titoli Abilitativi relativi agli interventi edificatori previsti nel Programma Integrato di Intervento;
8. Provvedere alla manutenzione delle opere di urbanizzazione, fino all'effettivo passaggio in consegna al «Comune», nei modi e nei termini appresso specificati.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune, a fronte della realizzazione e dell'attuazione di quanto indicato agli articoli 4 e 5 del presente atto, concede la possibilità di edificazione di un fabbricato a destinazione commerciale, a seguito di approvazione di specifica Variante Puntuale allo Strumento Urbanistico Vigente e al Piano Regionale Paesistico PRP, sull'area catastalmente identificata al Fg. 16 p.lle 2118-2119-2186 e al Fg. 19 p.lle 580 – 581

con cambio di destinazione urbanistica da “Zona per campeggi, villaggi turistici, centri vacanze, attrezzature private per sport, tempo libero e ricreative”, “Zona a Verde naturale e attrezzato – F4” e “Viabilità di previsione” a “Zona D1 – Zona Industriale esistente” e “Viabilità di previsione” con ricollocazione della destinazione a “Zona a Verde naturale e attrezzato – F4” su area agricola limitrofa di proprietà del proponente, individuata catastalmente al Fg.....p.lla.... e come meglio indicato negli elaborati allegati alla presente a formarne parte integrante.

2. Per effetto della Variante Puntuale allo Strumento Urbanistico Vigente e al Piano Regionale Paesistico PRP, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n..... del, il “Proponente” potrà realizzare una **Se = pari a 2.700 mq**, derivante da una superficie fondiaria $S_f = 7.084,00$ mq con indice di utilizzazione fondiaria pari a **Uf = 0.39 mq/mq**, inferiore a quello previsto per la zona D1, e con tutti gli altri parametri di zona fatti salvi, da attuarsi mediante intervento diretto, previo ottenimento del prescritto Titolo Abilitativo e assolvimento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del presente atto;

3. Nessun Permesso di Costruire relativo ad opere ed interventi edilizi del privato da attuarsi potrà essere rilasciato, se non risulti già effettuata l'espletamento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto.

ART.7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Le opere di urbanizzazione primaria, di cui il “Proponente” assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione e realizzazione, sono quelli di seguito descritte e meglio evidenziate sugli elaborati del progetto di Programma Integrato di Intervento:

- a) Viabilità pubblica di previsione e non;

- b) Percorsi pedonali e marciapiedi
- c) Spazi di sosta e di parcheggio
- d) Fognature per acque nere
- e) Fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali
- f) Rete idrica
- g) Rete di distribuzione del gas metano
- h) Rete di distribuzione dell'energia elettrica
- i) Rete di pubblica illuminazione
- j) Rete telefonica fissa
- k) Spazi di verde attrezzato
- l) Segnaletica stradale, verticale e orizzontale

ART.8 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite direttamente dal "Proponente", a propria cura e spese, in conformità al Programma Integrato di Intervento di cui agli elaborati allegati al presente atto. Dette opere di urbanizzazione primaria saranno altresì eseguite nel pieno rispetto del Progetto Definitivo/Esecutivo delle stesse che dovrà, preventivamente, essere approvato, unitamente al "Capitolato Speciale d'oneri e indicazione dei lavori e delle somministrazioni", con specifica Delibera di Giunta .

2. Detto progetto definitivo/esecutivo contiene un Piano Quotato di Sistemazione Altimetrica delle strade ed altri spazi pubblici da realizzare, e di conseguenza anche dei lotti edificabili, in relazione alle suddette strade ed altri spazi pubblici da

realizzare, con riferimento ad un caposaldo certo prestabilito.

3. Qualora entro il consueto termine di validità del Permesso di Costruire (tre anni ovvero superiore in relazione alla mole delle opere da realizzare, ad esclusivo giudizio del competente Ufficio Comunale) non venga completata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel progetto esecutivo ad esso allegato, il "Proponente" dovrà presentare una nuova richiesta di Permesso di Costruire relativa alla parte ancora da ultimare.

4. Tutte le opere di urbanizzazione previste nel Programma Integrato di Intervento dovranno comunque essere ultimate entro il termine massimo di validità del presente Accordo stabilito al precedente art.3.

5. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione previste nel Programma Integrato di Intervento dovranno essere iniziate prima ovvero contestualmente all'inizio delle opere e degli interventi edilizi previsti dallo stesso, almeno per il tratto al servizio dell'edificio interessato.

6. Nessun Permesso di Costruire relativo ad opere ed interventi edilizi da attuarsi all'interno del lotto edificatorio potrà essere rilasciato se non risulti già ufficialmente iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in fregio all'edificio sul quale deve attuarsi l'edificazione e nelle aree limitrofe.

7. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione dell'edificio servito dalle opere stesse.

8. Non potrà essere rilasciato alcun Certificato di Agibilità relativo alle opere ed all'edificio realizzato all'interno del lotto fondiario se non risulteranno soddisfatti tutti i seguenti adempimenti:

- a) Se non risulteranno ultimate e collaudate tutte le opere di urbanizzazione.
- b) Se non risulteranno cedute gratuitamente al Comune tutte le aree per le urbanizzazioni e destinate all'uso pubblico previste nel Programma Integrato di Intervento e le relative opere di urbanizzazione ivi realizzate.
- c) Se non risulterà corrisposto per intero al "Comune" il contributo pari al 18% del plus valore economico realizzato, come da conteggio riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 10.10.2018, corrispondente a € **111.453,99** (centoundicimilaquattrocentocinquantatre/99) con le modalità previste dal "Regolamento Accordi" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 10.10.2013.

9. In caso di collaudo parziale potrà procedersi al rilascio dell'agibilità dell'edificio, fermo restando quanto previsto alla lettera "b" del punto precedente, solo se in ogni caso la rete di urbanizzazione dell'intero comparto risulterà, secondo la relazione del collaudatore, quantomeno ultimata e minimamente funzionale e contestualmente siano state collaudate o quanto meno giudicate collaudabili le opere di urbanizzazione in fregio al lotto fondiario su cui insiste l'edificio oggetto della richiesta di Agibilità.

10. Qualora in fase di esecuzione si renda necessaria la realizzazione di impianti e manufatti tecnologici non previsti nel progetto esecutivo allegato al Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione, il "Proponente" e/o il Direttore dei Lavori dovranno darne immediata comunicazione al Supervisore ed al Comune affinché quest'ultimo ne autorizzi l'esecuzione previo parere favorevole del Supervisore medesimo e del competente ufficio comunale.

ART. 9 - VARIANTI AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

1.Salvo quanto specificato al successivo art.11, qualora il “Proponente” intenda apportare delle variazioni sostanziali all’impostazione progettuale del Programma Integrato di Intervento, con particolare riferimento alla dotazione complessiva, la conformazione, l’estensione e l’ubicazione delle aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica, già previsti nel Programma Integrato di Intervento approvato, dovrà procedere a presentare apposita richiesta di Variante al Programma Integrato di Intervento da attuarsi mediante un nuovo Accordo, con riferimento anche a quanto specificato all’art. 3;

2.Al momento della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione é consentito apportare al progetto degli impianti tecnologici a rete, delle lievi modificazioni al tracciamento ed ai percorsi delle reti medesime, nonché le modificazioni ritenute necessarie in ordine al dimensionamento dei relativi condotti e dei manufatti tecnologici, rispetto a quelli già indicati sui progetti di massima allegati al Programma Integrato di Intervento.

3.Inoltre é sempre ammessa, senza necessità di preventiva approvazione di una apposita Variante al Programma Integrato di Intervento, l’esecuzione di impianti e manufatti tecnologici non previsti nel Programma Integrato di Intervento, nel rispetto di quanto stabilito all’art.8 comma 10.

ART.10 - TITOLI ABILITATIVI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI NEL LOTTO FONDIARIO

1.Dopo la registrazione e trascrizione del presente Accordo, il “Proponente” ovvero i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, possono presentare domanda per ottenere i Permessi di Costruire o gli eventuali altri titoli abilitativi

necessari per l'edificazione sul lotto fondiario in conformità alle previsioni della Programma Integrato di Intervento, con particolare riguardo a quanto specificato nel presente atto.

2. Il rilascio dei Titoli abilitativi per l'edificazione sul lotto fondiario è subordinato al pagamento di un contributo commisurato al costo di costruzione, nonché all'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria, secondo le modalità e le tariffe previste nell'apposito regolamento comunale vigente al momento del rilascio del Titolo abilitativo medesimo.

3. Per i Titoli Abilitativi all'attività edificatoria da rilasciarsi entro la scadenza del termine di validità del presente Accordo sono dovuti unicamente il contributo commisurato al costo di costruzione ed il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria vigente al momento del rilascio del Titolo Abilitativo medesimo, mentre non è dovuto il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria in quanto si considera già assolto con l'obbligo assunto dal "Proponente" di esecuzione diretta a propria cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria.

4. Alla decadenza del termine di validità dell'Accordo, nessun Titolo Abilitativo per l'edificazione sul lotto fondiario, qualora non ancora edificato, potrà essere rilasciato se non risulteranno soddisfatti tutti i seguenti adempimenti:

- a) Se non risulteranno ultimate e collaudate tutte le opere di urbanizzazione.
- b) Se non risulteranno cedute gratuitamente al Comune tutte le aree per le urbanizzazioni e destinate all'uso pubblico previste nel Piano di Recupero e le relative opere di urbanizzazione ivi realizzate.
- c) Se non risulterà corrisposto per intero al "Comune" il contributo pari al 18% del plus valore economico realizzato, come da conteggio riportato

nella Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 10.10.2018, corrispondente a € **111.453,99** (centounadicimilaquattrocentocinquantatre/99) con le modalità previste dal “Regolamento Accordi” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 10.10.2013.

5. Qualora invece gli adempimenti di cui al comma precedente risultino positivamente soddisfatti, sarà sempre possibile procedere al rilascio del Titolo Abilitativo per l'edificazione sul lotto fondiario non ancora edificato. In tal caso, per i suddetti Titoli abilitativi da rilasciarsi dopo la scadenza del termine di validità della presente Convenzione, sono dovuti, oltre al contributo commisurato al costo di costruzione ed al contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, vigenti al momento del rilascio del Titolo abilitativo medesimo, anche il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria.

ART. 11- VARIANTI AI TITOLI ABILITATIVI ALL'ATTIVITA' EDIFICATORIA

1. Al momento della presentazione della richiesta di Titoli Abilitativi per l'edificazione sui lotti fondiari é consentito apportare al progetto dei singoli edifici delle modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici allegati al Programma Integrato di Intervento e a quanto stabilito nel presente Accordo e che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e fermo restando la dotazione complessiva, la conformazione, l'estensione e l'ubicazione delle aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica, previsti dal Programma Integrato di Intervento.

2. In particolare sono sempre ammessi, senza necessità di preventiva approvazione

di una apposita Variante al Programma Integrato di Intervento, purché siano conformi al Regolamento Edilizio vigente al momento del rilascio del Titolo abilitativo ed alle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Puntuale relativa al Programma Integrato di Intervento:

- a) L'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Programma Integrato di Intervento, sempre nel rispetto delle distanze legali e delle altezze massime consentite.
- b) La formazione di percorsi di penetrazione privati interni al lotto.
- c) Lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico, dopo la realizzazione dell'edificio o degli edifici previsti, avvenuta in conformità, salvo quanto specificato alle lettere precedenti, delle previsioni tipologiche, formali e costruttive prescritte dal Programma Integrato di Intervento. Resta inteso che in tal caso, qualora i nuovi lotti ottenuti attraverso la nuova introduzione di una o più dividenti all'interno del lotto originario, risultino di superficie inferiore a quella minima prescritta dal Programma Integrato di Intervento, i proprietari e gli aventi titolo non potranno in futuro attuare autonomamente alcun intervento edilizio avente rilevanza in termini di incremento di superficie edificabile, ovvero avente comunque rilevanza urbanistica.

**ART.12 - AREE PER STANDARDS DA CEDERE GRATUITAMENTE AL
COMUNE**

1. Le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da cedere gratuitamente al Comune, sono quelle graficamente individuate nella Tavola Grafica n° 7, epigrafata “Planimetria di individuazione delle superfici di cessione e della superficie fondiaria”, nonché catastalmente individuate nelle visure catastali e nell’estratto di mappa in originale aggiornato ai frazionamenti eseguiti a seguito del Programma Integrato di Intervento in questione, rilasciato dai competenti Uffici del Catasto, allegati al presente atto a fame parte integrante e sostanziale, e di seguito specificate:

- a) Foglio _____ - Particella _____ mq _____;
- b) Foglio _____ - Particella _____ mq _____;
- c)

2. Le aree sopra indicate sono destinate alla realizzazione delle strade veicolari pubbliche, dei marciapiedi pubblici, degli spazi di sosta pubblici, dei parcheggi pubblici, degli spazi di verde pubblico attrezzato, di tutte le opere e di tutti gli impianti tecnologici elencati all’art.7 della presente Convenzione.

ART.13- CESSIONE GRATUITA AREE PER URBANIZZAZIONE

1. Tutte le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, elencate ed individuate catastalmente al precedente art. 12, nonché le opere di urbanizzazione ivi realizzate dal “Proponente” a sua cura e spese, saranno cedute in forma gratuita al Comune dopo l’ultimazione delle predette opere di urbanizzazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, e comunque non oltre quattro mesi dall’ultimazione delle opere ed indipendentemente dall’esito del collaudo finale delle opere di urbanizzazione, fermo restando in ogni caso la possibilità

per il Comune di esperire ogni azione di legge, nei modi e nelle forme stabilite dal presente Accordo e dalla Legge, per la regolarizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente non collaudate in quanto riscontrate non collaudabili.

2. Tutte le aree di cui sopra saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie e con le più ampie garanzie di evizione.

ART.14 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1.La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere di urbanizzazione resta a completo carico del “Proponente” e suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo sino all’approvazione del collaudo finale, ovvero, in caso di assenza del collaudo ovvero dell’approvazione del medesimo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 15, commi 6-7. La predetta manutenzione e conservazione, fintanto che resterà a carico del “Proponente”, sarà soggetta al controllo costante da parte del Comune che potrà disporre l’esecuzione in danno in caso di inadempimento da parte del Proponente.

2.Dalla data di approvazione del collaudo finale, ovvero alla scadenza dei termini di cui al comma precedente, il Comune ne assumerà immediatamente la gestione e la manutenzione delle aree e delle opere di urbanizzazione, fatto salvi gli obblighi e le garanzie in favore del Comune a cui è tenuta la parte contraente ai sensi del Codice Civile.

3.Qualora il Comune abbia effettuato con esito positivo il collaudo parziale di cui

all'articolo 15, comma 8, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo a decorrere dalla data di comunicazione al Comune medesimo da parte del Collaudatore, dell'esito positivo del predetto collaudo parziale.

4. Qualora venga attivata la rete di pubblica illuminazione (previa acquisizione dei certificati di conformità da parte delle imprese realizzatrici ovvero il relativo certificato di collaudo ove necessario) prima dell'approvazione del collaudo finale, il canone e i consumi ad essa relativi sono a totale carico del Proponente, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

ART.15 - COLLAUDO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO -SUPERVISORE

1. Prima del rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione il Comune provvederà a nominare un Tecnico Professionista abilitato di propria fiducia in qualità di Supervisore dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, che avrà il compito, fermo restando i compiti, le competenze ed i poteri di legge del Direttore dei Lavori autonomamente incaricato dal Proponente, di supervisionare l'esecuzione dei predetti lavori relativi alle opere di urbanizzazione, mediante visite e sopralluoghi periodici sul cantiere ai fini del controllo tecnico dell'esecuzione delle opere, e di riferire tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi notizia in merito ad eventuali incongruenze e discordanze tecnico-costruttive rilevate rispetto al Capitolato d'Oneri ovvero ad eventuali incongruenze e discordanze rispetto alle previsioni progettuali del Programma Integrato di Intervento e/o del progetto esecutivo allegato al Permesso di Costruire.

In particolare competono al supervisore i seguenti compiti:

- a) L'accertamento dell'avvenuta verifica da parte della Direzione dei Lavori, dei documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali, con particolare riferimento a quelli tecnologici, circa la loro conformità alle prescrizioni ed alle approvazioni da parte delle strutture di controllo del fornitore.
- b) L'accertamento dell'avvenuta verifica da parte della Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti tecnologici abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità e/o dalle normative vigenti e/o dalle prescrizioni contrattuali.
- c) Il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori in conformità ai progetti esecutivi ed alle specifiche contrattuali.
- d) L'accertamento dell'avvenuta effettuazione, a cura della Direzione dei Lavori, delle prove di laboratorio sui materiali, ove necessarie.

2. Alla richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione il Proponente dovrà allegare anche un Piano dei Lavori con annesso cronoprogramma, al fine di consentire al summenzionato Tecnico-Supervisore di programmare tempestivamente le proprie visite e sopralluoghi periodici sul cantiere.

3. Il Proponente in ogni caso si obbliga a richiedere al predetto Tecnico-Supervisore, l'effettuazione della visita sul cantiere, in tutte le fasi principali di esecuzione che saranno indicate preventivamente dal Supervisore stesso.

4. Qualora, durante le visite e sopralluoghi periodici sul cantiere, il Supervisore del Comune rilevi delle incongruenze tecnico-costruttive rispetto al Capitolato d'Oneri

ovvero delle incongruenze rispetto alle previsioni progettuali, egli dovrà redigerne apposito dettagliato verbale da trasmettere tempestivamente al Proponente, al Direttore dei Lavori ed al Comune.

5. Il predetto Tecnico-Supervisore avrà anche il compito di procedere al Collaudo Finale delle opere di urbanizzazione al termine dell'ultimazione delle stesse. Tutte le spese necessarie per l'incarico del Supervisore-Collaudatore sono a completo carico del Proponente, il quale ne dovrà anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo, entro i quindici giorni successivi alla richiesta medesima.

6. Ultimate le opere di urbanizzazione, il Proponente ed il Direttore dei Lavori presentano al Comune ed al Supervisore una dichiarazione di avvenuta ultimazione. Le opere saranno collaudate a cura del Supervisore-Collaudatore del Comune entro i quattro mesi successivi alla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere. Entro il medesimo termine di cui sopra il Supervisore- Collaudatore dovrà emettere il Certificato di Collaudo. Entro i due mesi successivi all'emissione del Certificato di Collaudo il Comune dovrà provvedere alla sua approvazione, nei modi e nei termini di legge.

7. Qualora il Supervisore-Collaudatore non provveda al collaudo finale entro i termini di cui al punto precedente, il Comune dovrà procedere tempestivamente a diffidarlo ad adempiere entro i successivi due mesi, ed in caso di ulteriore inadempimento a rimuoverlo e a nominare un altro Collaudatore. Quest'ultimo dovrà effettuare le operazioni di collaudo entro i termini di cui al precedente comma 6. Qualora il Comune non provveda a diffidare e/o sostituire il Collaudatore entro i termini sopra indicati, ovvero non provveda all'approvazione del Certificato di Collaudo, entro i termini di cui al comma precedente, il Collaudo si intenderà reso in senso positivo.

8. Per motivate ragioni può essere disposto dal Comune, a giudizio del medesimo e previa richiesta del privato, il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub- comparto autonomamente funzionale. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 7.

9. Il collaudo verrà effettuato ed il relativo certificato verrà emesso in accordo con le modalità e le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia al momento dell'esecuzione ed emissione dei medesimi.

10. Alle operazione di collaudo potranno assistere il Funzionario Comunale Responsabile del competente Ufficio nonché il Direttore dei Lavori ovvero altro tecnico di fiducia del Lottizzante.

ART.16 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCORDO

1. L'importo delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura e spese del Proponente e dei relativi oneri accessori, come preventivato nel computo metrico-estimativo di massima allegato al Programma Integrato di Intervento, redatto sulla base dell'ultimo Prezziario della Regione Abruzzo e munito di dichiarazione di congruità da parte del Tecnico Progettista, ammonta ad Euro 296.410,05 (duecentonovantaseimilaquattrocentodieci/05).

2. L'importo della quota da corrispondere al "Comune", pari al 18% del plus valore economico realizzato, come da conteggio riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 10.10.2018, ammonta a € 111.453,99 (centounidicimilaquattrocentocinquantatre/99)

3. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo in ordine alla

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e alla corresponsione della quota pari al 18% del plus valore economico realizzato con l'intervento, il Proponente presta adeguata garanzia finanziaria per un importo di Euro 448.650,45 (quattrocentoquarantottomilaseicentocinquanta/45), pari alla somma del costo preventivato delle opere di urbanizzazione primaria e della quota di plus valore dell'intervento da corrispondere, indicati ai commi precedenti aumentata del 10%, con Polizza Fidiussoria emessa da_____ con scadenza incondizionata fino all'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo di tutte le opere di urbanizzazione.

4.La garanzia potrà essere estinta solamente dopo il favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso, nonché dopo l'avvenuta approvazione del Certificato di Collaudo Finale da parte dei competenti organi comunali, previa Attestazione di Autorizzazione allo Svincolo rilasciata dal Comune.

5.La garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta del Proponente, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

6.La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso il Proponente, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

7. Ancorché la garanzia sia rivolta a garantire fundamentalmente la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione, essa si intende prestata anche per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione del presente Accordo, da questa richiamate o il cui mancata o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del Proponente di cui all'articolo 14, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della presente convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

ART.17 - SPESE - TRASCRIZIONE - BENEFICI FISCALI

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti il presente Accordo e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti alla redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso con il Programma Integrato di Interventi, sono a carico esclusivo del Proponente.

2. Il Proponente rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza del presente Accordo.

3. Il Proponente autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

4. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di

legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Programma Integrato di Intervento. A tal fine il Proponente precisa, ai soli fini fiscali, che il valore complessivo delle aree per urbanizzazione primaria e secondaria, oggetto di cessione gratuita al Comune ammonta ad Euro _____ (_____/00), pari ad Euro _____ al mq per complessivi mq 2.249,00 di superficie.

ART.18 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Il Programma Integrato di Intervento da attuarsi mediante il presente Accordo è composto dai seguenti Atti ed Elaborati:

- 1) All. A Relazione Tecnica (agg. prot. 18463/07.06.2018)
- 2) All. B Relazione economica (agg. prot. 18463/07.06.2018)
- 3) All. C Quadro Economico (agg. prot. 18463/07.06.2018)
- 4) All. D Computo estimativo di massima (istanza prot. 5157/14.02.2018)
- 5) Tav. 1 Inquadramento territoriale (istanza prot. 5157/14.02.2018)
- 6) Tav. 2 Individuazione del comparto negli strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunali (agg. prot. 7673/25.02.2020)
- 7) Tav. 3 Planimetria e profili altimetrici ante operam dell'ambito di intervento (istanza prot. 5157/14.02.2018)
- 8) Tav. 4 Planimetria catastale dell'area di intervento (istanza prot. 5157/14.02.2018)
- 9) Tav. 5 Zonizzazione proposta adottata, Zonizzazione da Variante al P.R.G. Vigente e Zonizzazione proposta attuale – Tabelle

- superfici (agg. prot. 7673/25.02.2020)
- 10) Tav. 6 Rilievo fotografico (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 11) Tav. 7 Planimetria di individuazione delle superfici di cessione e della superficie fondiaria (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 12) Tav. 8 Planimetria generale di progetto (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 13) Tav. 9 Planivolumetria generale di progetto (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 14) Tav. 10 A Aerofotogrammetria e planimetria catastale di individuazione dell'area d'intervento Opere Pubbliche (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 15) Tav. 10 B Planimetria e sezioni dello stato di fatto dell'area d'intervento (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 16) Tav. 10 C Planimetria e sezioni di progetto dell'area d'intervento (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 17) Tav. 10 D Planimetria di progetto con caratteristiche geometriche (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 18) Tav. 10 E Planimetria di progetto – reti smaltimento fogne (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 19) Tav. 10 F Planimetria di progetto – rete illuminazione pubblica e rete idrica (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 20) Tav. 10 G Planimetria di progetto – rete elettrica, telefonica e gas (istanza prot. 5157/14.02.2018)
 - 21) Tav. 10 H Planimetria di progetto – segnaletica orizzontale e verticale - Verde pubblico attrezzato (istanza prot. 5157/14.02.2018)

2.Gli Elaborati del Programma Integrato di Intervento elencati al comma precedente formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Tuttavia il Comune ed il Proponente, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti materialmente allegati alla presente Accordo sono solo quelli indicati ai numeri _____, mentre tutti quelli indicati alle altre lettere del comma precedente, in quanto atti pubblici allegati alle Deliberazioni Consiliari di Adozione e Approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente al presente atto.

ART.17 - NORME FINALI

1.Per quanto non previsto nel presente Accordo si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali ed ai Regolamenti Generali e Comunali vigenti.

2.Nel caso in cui il Proponente dovesse recedere dall'attuazione del Programma Integrato di Intervento di cui al presente Accordo, tutte le spese conseguenti al presente Accordo già sostenute, ovvero da sostenere, resteranno comunque a carico esclusivo del Proponente medesimo.

3.Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito al presente Accordo si intende competente il Foro di Teramo.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Il "Comune", ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, informa il Proponente che tratterà i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti, dopo aver letto quanto riportato nel presente Atto, costituito da n. ____ pagine, inclusa la presente, dattiloscritte con elaboratore elettronico e strutturato con premessa, n.18 articoli e spazio per sottoscrizione, confermano quanto stipulato e, ad approvazione, sottoscrivono congiuntamente in forma autografa.

Letto, Approvato e Sottoscritto dalle parti in originale e copie.

**Il Proponente,
Dott. Sorricchio Guido**

**Il Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica,
Ing. Ferrante Nazzareno**

**Il Segretario Generale
Dott. Diodati Francesca**
